

Pongo a partito quest'articolo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

L'onorevole Panattoni ha proposto il seguente articolo aggiuntivo:

“ Presso i tribunali civili saranno istituite sezioni speciali che esclusivamente si occupino delle controversie d'indole commerciale e industriale. ”

L'onorevole Panattoni ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**Panattoni.** Prendo atto delle dichiarazioni fatte in proposito dall'onorevole ministro; e, soddisfatto delle medesime, ritiro il mio emendamento.

**Presidente.** Viene ora l'articolo 2, che è il 3 del progetto ministeriale:

“ I funzionari giudiziari dei tribunali di commercio rimarranno collocati in disponibilità per un biennio. Potranno tuttavia essere applicati anche in eccedenza di pianta ai tribunali ed alle Corti di appello secondo le esigenze del servizio.

“ Quelli tra i detti funzionari che scaduto il biennio non fossero stati collocati in pianta, potranno essere messi a riposo d'ufficio. ”

L'onorevole Cuccia ha presentato a quest'articolo due emendamenti.

Il primo emendamento consiste nell'aggiungere nel primo capoverso dopo la parola *rimarranno*, l'inciso: *conservando l'attuale stipendio*. Il secondo emendamento consiste nel sostituire nel secondo capoverso, alle parole: *quelli fra i detti funzionari*, le altre: *quelli tra i funzionari di cancelleria*.

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per dichiarare l'avviso della Commissione.

**Indelli, relatore.** È una questione che è stata sollevata in seno della Commissione, ma per molte ragioni essa non ha potuto adottare tali emendamenti.

Non è possibile che si possa limitare la facoltà ai soli cancellieri e non già ai magistrati. Si dice che si tratta di magistrati i quali sono inamovibili. Ma noi facciamo qui una legge, e possiamo includervi questa disposizione, come abbiamo fatto altre volte.

E siccome anche il ministro non accetta...

*Voci.* Il ministro accetta! (*Si ride*).

**Indelli, relatore.** Ma in seno alla Commissione dichiarò che non accettava!

**Zanardelli, ministro di grazia e giustizia.** È vero: nella Commissione avevo osservato che nella legge la quale estendeva al Veneto la giurisdi-

zione nostra c'era un articolo uguale a quello da me proposto ora. Ma avendo l'onorevole Cuccia fatto appello a' più larghi principii verso la magistratura, le cui sorti, la cui altezza sono in cima ai miei pensieri, visto d'altronde che questo emendamento non mi impaccierà in alcun modo nell'applicazione della legge, ho aderito alle istanze dell'onorevole Cuccia accettando il suo emendamento.

**Indelli, relatore.** Tanto meglio; così noi saremo meno impacciati.

**Presidente.** La Commissione insiste nel suo avviso?

**Indelli, relatore.** A me preme di dichiarare che la Commissione era dell'opinione dell'onorevole Cuccia; ma siccome il ministro fece preghiera perchè l'articolo non fosse emendato, così essa cedette all'istanza dell'onorevole ministro. Ora il ministro stesso muta d'opinione, noi quindi non abbiamo nessun interesse d'insistere.

**Presidente.** Sta bene: Governo e Commissione sono d'accordo ed accettano gli emendamenti dell'onorevole Cuccia.

Onorevole Cuccia, ha facoltà di parlare.

**Cuccia.** Io ringrazio il ministro dell'appoggio che ha dato alle mie proposte, e non ho altro da dire.

**Presidente.** Rileggo dunque l'articolo 2 cogli emendamenti dell'onorevole Cuccia:

“ I funzionari giudiziari dei tribunali di commercio rimarranno, conservando l'attuale stipendio, collocati in disponibilità per un biennio. Potranno tuttavia essere applicati anche in eccedenza di pianta ai tribunali ed alle Corti d'appello secondo le esigenze del servizio.

“ Quelli tra i funzionari di cancelleria che scaduto il biennio non fossero stati collocati in pianta, potranno essere messi a riposo d'ufficio. ”

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(È approvato; così pure il 3 e il 4).

“ Art. 3. Il Governo del Re è autorizzato ad aumentare ove occorra le sezioni di quei tribunali civili e correzionali cui saranno devoluti gli affari dei tribunali di commercio, applicando ai medesimi, oltre i funzionari giudiziari dei presenti tribunali di commercio, anche quelli di altri tribunali aventi un personale eccedente il bisogno. ”

“ Art. 4. La presente legge andrà in vigore il 1° aprile 1888. ”

“ Art. 5. Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare, mediante decreto reale, le disposi-